

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Ufficio II ex DGSA – Sanità animale ed anagrafi:

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Registro – classif: I.1.a.e/2013/18

Allegati:

Trasmissione elettronica N. prot. DGSAF in Docspa/PEC

Centro di Referenza per l'apicoltura IZS delle Venezie Sede di Padova izsvenezie@legalmail.it

OGGETTO: Misure di controllo della peste europea –Regolamento di polizia veterinaria

Il Regolamento di polizia veterinaria prevede che la denuncia di Peste europea debba essere effettuata solo in presenza di "casi" di malattia e che a seguito della denuncia debbano essere adottate misure di controllo che includono il sequestro dell'apiario infetto, la distruzione delle famiglie delle "arnie infette", nonché l'istituzione di una zona di attenzione di 3 km di raggio in cui effettuare controlli in tutti gli apiari presenti al fine di escludere il sospetto di malattia.

Considerato che molti dei termini utilizzati nel Regolamento si prestano a diverse interpretazioni e che ciò determina l'adozione di misure non omogenee sul territorio, si chiede cortesemente a codesto Centro di referenza di fornire un riscontro ai seguenti punti per consentire a questa Direzione di definire la corretta applicazione di quanto contenuto negli articoli 154 e 155 del Regolamento di polizia veterinaria relativi alla Peste europea.

- Quali sono i criteri epidemiologici per definire il "caso" di Peste europea ai fini della denuncia di sospetto di malattia;
- quali sono i criteri per confermare o meno la presenza della malattia in apiario da parte del veterinario ufficiale nonché individuare le "arnie infette" da sottoporre a distruzione;
- quale controlli devono essere effettuati negli apiari presenti nel raggio di 3 km al fine di escludere il sospetto di malattia:
- quali sono i criteri e i tempi per chiudere il focolaio di malattia;
- considerato che la peste europea è ritenuta malattia condizionata, quali misure di tecnica apistica (ad esempio: messa a sciame, sostituzione della regina, aggiunta di api adulte provenienti da famiglie sane od una appropriata nutrizione) possono essere attuate e su quali famiglie in funzione del loro stato sanitario (senza sintomi clinici, con sintomi ma in forma lieve etc);
- se la sterilizzazione del miele deve essere effettuata su tutto il miele presente negli alveari in apiario o solo nei confronti del miele prodotto dalle famiglie oggetto di distruzione.

Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

IL DIRETTORE GENERALE

* F.to Gaetana Ferri

^{*} Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993